

SCHEDA

Il campo d'applicazione della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli

Ottobre 2009

Questa scheda fa parte di una serie di schede volte a dare un quadro generale dei cambiamenti introdotti dalla nuova direttiva sulla sicurezza dei giocattoli adottata nel 2009. L'obiettivo di queste schede è fornire orientamento ai fabbricanti di giocattoli dell'UE per quanto concerne l'attuazione della direttiva del 2009. Un'attenzione particolare è riservata agli obblighi che incombono ai fabbricanti.

La direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli rafforza il quadro regolamentare qual era stato stabilito nella omologa direttiva del 1988. Di conseguenza, questa nuova legislazione impone adattamenti per la filiera produttiva come anche nuove procedure lungo la filiera della fornitura.

La direttiva del 2009 è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 30 giugno 2009 ed è entrata in vigore il 20 luglio 2009. Le disposizioni generali della direttiva del 2009 si applicheranno ai giocattoli immessi sul mercato a decorrere dal 20 luglio 2011, mentre le disposizioni relative alle sostanze chimiche si applicheranno ai giocattoli immessi sul mercato a decorrere dal 20 luglio 2013 (periodo di transizione addizionale di due anni per quanto concerne le proprietà chimiche). Nella pratica questo significa che i **giocattoli che sono conformi al disposto della direttiva del 1988 potranno continuare ad essere immessi sul mercato fino al 19 luglio 2011 ovvero fino al 19 luglio 2013 nel caso di certe disposizioni in materia di sostanze chimiche.**

Il campo d'applicazione della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli

Il campo d'applicazione della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli figura all'articolo 2. Esso dà una definizione dei giocattoli e determina quindi se un prodotto rientri o meno nell'ambito di applicazione della direttiva:

“Prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni”.

Rispetto alla direttiva del 1988 sulla sicurezza dei giocattoli, l'unico elemento nuovo è dato dalla formulazione *“in modo esclusivo o meno”*, che è stata aggiunta per indicare che il prodotto non dev'essere esclusivamente destinato a fini di gioco per essere considerato un giocattolo. Di conseguenza, i prodotti aventi doppia funzione sono considerati alla stregua di giocattoli (ad esempio portachiavi cui è attaccato un orsacchiotto).

La direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli riconosce l'esistenza di una "zona grigia" per la classificazione dei prodotti in quanto giocattoli. L'allegato I della direttiva del 2009 riporta un elenco non esaustivo di esempi di prodotti che non sono considerati giocattoli ma che potrebbero dar adito a confusione. Tra essi vi sono:

- decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni;
- prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto e il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti dell'età di 14 anni o superiore. Esempi riportati in questa categoria sono: a) modelli in scala fedeli e dettagliati; b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala; c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi, d) repliche storiche di giocattoli e e) riproduzioni di armi da fuoco reali;
- attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;
- biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità minima;
- monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati ad essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;
- veicoli elettrici destinati ad essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi;
- attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto;
- puzzle di oltre 500 pezzi;
- fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm;
- fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli;
- prodotti o giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche;
- prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto;
- prodotti destinati ad essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche;
- apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;
- software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD;
- succhietti per neonati e bambini piccoli;
- apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini;
- trasformatori per giocattoli;
- accessori di moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

Inoltre la direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (articolo 2, paragrafo 2) elenca un certo numero di prodotti che rientrano nella definizione di giocattoli, ma sono tuttavia esclusi dal campo d'applicazione della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli:

- attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
- macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
- veicoli-giocattolo con motore a combustione;
- fionde e catapulte.

Si noti che la nuova definizione di giocattoli è stata concepita in modo da essere in linea con quelle che si ritengono essere le pratiche correnti dei fabbricanti di giocattoli.

Fonti di informazione

Il testo definitivo della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli è disponibile qui mentre, quale documento di contesto, potete reperire qui il testo della direttiva del 1988 sulla sicurezza dei giocattoli.

I due documenti possono essere visionati inoltre ai seguenti URL:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A170%3A0001%3A0037%3AIT%3APDF>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1988L0378:20090112:IT:PDF>.

Nota importante:

Questa scheda rispecchia la nostra interpretazione del testo della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 30 giugno 2009 ed intende delucidare in modo generale certe disposizioni di tale testo. Toy industries of Europe non garantisce la completezza delle informazioni qui riportate e non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali usi della presente scheda né per l'affidamento su essa fatto.

TOY INDUSTRY OF EUROPE
Boulevard de Waterloo, 36
1000 Brussels
www.tietoy.org

DG ENTERPRISE
Rue Belliard, 100
1049 Brussels
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

